

**Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi****Sezione D**

La presente sezione contiene le informazioni relative a:

- **Requisiti per l'iscrizione**
- **Modalità di iscrizione**
- **Operatività**
- **Adempimenti annuali**
- **Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari**
- **Informativa precontrattuale**
- **Collaboratori**
- **Estensione dell'attività in altri Stati membri dell'UE**
- **Cancellazione dal registro**
- **Reiscrizione**

**ATTENZIONE:**

**Per la presentazione delle domande occorre compilare gli allegati predisposti dall'Isvap e disponibili sul sito internet dell'Autorità, trasmettendo ESCLUSIVAMENTE i QUADRI di interesse.**

**Requisiti per l'iscrizione**  
(Art. 19 del Reg. n. 5/2006)

Nella sezione D del registro possono essere iscritti:

- le banche, iscritte nel relativo albo e autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario;
- le Sim, siano iscritte nel relativo albo e autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- gli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Tub;
- Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

**Modalità di iscrizione**  
(Art. 20 del Reg. n. 5/2006)

Va presentata all'ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo secondo lo schema di cui all'**allegato 4 QUADRO A**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

**Operatività**

L'operatività degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI è subordinata al conferimento di incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di Compagnie di assicurazione.

**Adempimenti annuali**  
(Art. 37 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione D deve provvedere annualmente al pagamento del **Contributo annuale di vigilanza**.

**Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari**  
(Art. 36 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione D deve comunicare all'Isvap entro **5 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento:

- la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione; entro **20 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia;
- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione; entro **10 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia;
- l'interruzione del rapporto di collaborazione con gli intermediari iscritti nella sezione E mediante la trasmissione dell'**allegato 5bis** o le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.

**N.B. tutte le comunicazioni per le quali non è previsto un apposito allegato sono rese in forma libera.**

**Informativa precontrattuale**  
(Art. 49 del Reg. n. 5/2006)

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l'intermediario consegna al contraente:

- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'**allegato 7A**;
- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'**allegato 7B**;

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di rinnovo di polizze già sottoscritte ovvero di modifiche contrattuali non rilevanti l'intermediario può omettere di rilasciare al cliente l'allegato 7B, qualora non siano intervenute variazioni nei dati contenuti nel modello 7B a suo tempo rilasciato.

**Collaboratori**  
(Art. 24 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione D che si avvale di addetti operanti all'esterno dei propri locali deve chiederne l'iscrizione nella **sezione E** inviando una domanda in bollo conforme:

- all'**allegato 5**: in caso di richiesta di iscrizione di collaboratori non presenti nel RUI alla data di presentazione dell'istanza;
- all'**allegato 6**: in caso di richiesta di registrazione di rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E del registro alla data di presentazione dell'istanza.

*Non è necessario procedere all'iscrizione nella sezione E dei collaboratori e/o dipendenti che operano all'interno dei locali agenziali. Tuttavia gli stessi devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'iscrizione nella sezione E (cfr. art. 42 Regolamento ISVAP n. 5/2006).*

**Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE**  
(Art. 31 del Reg.n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione D che intende operare in altri Stati membri del SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all'ISVAP una comunicazione conforme all'**allegato 10**.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione dell'intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest'ultimo.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'Autorità estera l'ISVAP provvede alla registrazione e pubblicazione di tale operatività nel Registro.

**Cancellazione dal registro**  
(Art. 26 del Reg.n. 5/2006)

La cancellazione dal registro avviene su **richiesta** dell'iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 4 QUADRO C**.

L'Isvap procede alla cancellazione **d'ufficio** dell'intermediario, tra gli altri casi, per:

- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- mancato versamento del contributo di vigilanza;
- in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza.

**N.B. La comunicazione di cessazione dell'incarico non comporta la cancellazione automatica dal Registro.**

**Reiscrizione**  
(Artt. 27 e 28 del Reg.n. 5/2006)

L'intermediario cancellato può chiedere la **reiscrizione** presentando una apposita domanda in bollo redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 4 QUADRO A**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.